



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Stato maggiore

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
(SCOTT)



Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani

2012 - 2014

Approvato il 1° ottobre 2012 dall'organo direttivo di SCOTT

Indice

	<i>Pagina</i>
1. Perché un piano nazionale d'azione?	2
2. Strategia globale contro la tratta di esseri umani	3
3. Informazioni in merito alle azioni 2012 - 2014	4
4. Azioni 2012 - 2014	10
<i>Allegato 1: Lotta alla tratta di esseri umani in Svizzera: tappe strategiche</i>	20
<i>Allegato 2: Fact sheet SCOTT</i>	25

1. Perché un piano nazionale d'azione?

La tratta di esseri umani è un reato molto complesso e costituisce una grave violazione dei diritti umani. Tale traffico assume forme molteplici e i legami transfrontalieri sono la regola. La tratta di esseri umani si distingue per la violazione del diritto all'autodeterminazione delle vittime, scambiate e utilizzate come merce.

La tratta di esseri umani è un fenomeno diffuso anche in Svizzera. La Svizzera è un Paese di destinazione, ma anche di transito per le vittime provenienti da diversi Stati. Gli autori di tali reati devono essere puniti. Inoltre il nostro Paese è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti atti a contrastare questo tipo di violazione dei diritti umani come pure a proteggere e assistere le vittime.

La lotta contro la tratta di esseri umani è un compito che spetta a organi sia statali sia privati. Il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) funge da centro nazionale che riunisce numerose autorità e servizi della Confederazione e dei Cantoni, nonché organizzazioni non governative e internazionali attive in questo settore specifico. SCOTT elabora strumenti e strategie su scala nazionale per contrastare tali fenomeni. Sinora gli obiettivi principali nell'ambito della tratta di esseri umani erano stabiliti a ritmo biennale e inseriti in un elenco di priorità allestito da SCOTT all'indirizzo delle autorità e organizzazioni rappresentate nell'organo direttivo di SCOTT. Con il presente piano nazionale d'azione, SCOTT s'inserisce in una tendenza internazionale, ossia quella di evidenziare la necessità di procedere contro tale fenomeno adottando piani d'azione e quindi di fornire all'opinione pubblica una panoramica circostanziata della strategia e degli sforzi volti a combattere tali forme di criminalità. Le ragioni per l'elaborazione di un piano nazionale d'azione si possono desumere dagli obiettivi. Il piano nazionale d'azione intende

- evidenziare gli interventi necessari in Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani;
- evidenziare le priorità strategiche dei prossimi anni nella lotta a tale fenomeno;
- evidenziare i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni investiti della principale responsabilità per gli interventi;
- contribuire a implementare gli obblighi derivanti da accordi internazionali e le raccomandazioni emesse dagli organi di vigilanza competenti¹;
- esprimere la volontà della Svizzera di combattere con fermezza la tratta di esseri umani.

¹ Principalmente la Convenzione del 4 nov. 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS **0.101**), il Protocollo addizionale del 15 nov. 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone in particolare di donne e bambini (RS **0.311.542**), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS **0.108**) e le raccomandazioni del 2009 formulate dal Comitato CEDAW, la Convenzione sui diritti del fanciullo (RS **0.107**), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (RS **0.103.1**) e le raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali del 2010 nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani del 16 mag. 2005 dopo la ratifica.

Il piano nazionale d'azione vincola le autorità e le organizzazioni che fanno parte di SCOTT. Può tuttavia incentivare anche altre autorità e organizzazioni non rappresentate in SCOTT ad adottare misure contro la tratta di esseri umani ed essere quindi inteso come un programma politico il cui impatto supera SCOTT. In futuro l'organo direttivo di SCOTT analizzerà e valuterà l'adempimento dei compiti stabiliti nel piano nazionale d'azione e lo adeguerà agli sviluppi più recenti. In sede separata andranno esaminati i progressi compiuti dalla Svizzera nella lotta alla tratta di esseri umani, ossia gli effetti prodotti dalle misure del piano nazionale d'azione nell'arco di un periodo più lungo, tenendo conto anche delle attività di terzi nonché degli sviluppi su scala nazionale. È compito del Centro di competenza svizzero per i diritti umani (CSDU), in collaborazione con l'Ufficio centrale SCOTT, analizzare tali progressi (Azione 6b).

2. Strategia globale contro la tratta di esseri umani

Il punto di partenza della lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera è costituito dalla **definizione** internazionale sancita dall'articolo 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale². La Svizzera lo ha ratificato il 27 ottobre 2006 e adeguato di conseguenza la fattispecie penale della tratta di esseri umani nel Codice penale svizzero³ (CP; RS 311.0)⁴.

La lotta contro la tratta di esseri umani non si limita al perseguimento penale degli autori, bensì costituisce una sfida multidisciplinare che pone particolare accento sull'aiuto da fornire alla vittima. Le misure adottate dalla Svizzera per combattere il fenomeno della tratta di esseri umani si fondano su quattro pilastri: **prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione**⁵. In sintonia con la prassi internazionale, tali settori d'azione costituiscono dunque la base di tutte le riflessioni strategiche nella lotta contro la tratta di esseri umani. S'intende dunque procedere in modo articolato contro la tratta e lo sfruttamento delle persone.

Le linee direttrici delle misure svizzere per lottare contro la tratta di esseri umani si possono sintetizzare in quattro punti:

- **sensibilizzare e informare più compiutamente l'opinione pubblica**, per illustrare che la tratta di esseri umani costituisce un problema sociale intollerabile; **sensibilizzare e informare maggiormente gli specialisti**, affinché acquisiscano più competenza nel contrastare tale crimine;
- **inasprire il perseguimento penale degli autori**, per scoraggiare seriamente la tratta di esseri umani e rendere poco redditizio lo sfruttamento delle persone;
- **identificare con maggiore frequenza le vittime, fornire loro un aiuto più efficace e una protezione migliore**, per mitigare le conseguenze del torto subito nonché consentire agli interessati di esercitare i loro diritti e di reinserirsi nella società;
- **migliorare la collaborazione in Svizzera e con l'estero**, poiché soltanto un approccio coordinato, congiunto e multidisciplinare consente di mettere a segno successi nella lotta contro la tratta di esseri umani.

Molti Stati sono confrontati con il problema della tratta di esseri umani. Per tale motivo, sulla base della Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, a livello internazionale sono stati sviluppati molteplici **standard e migliori pratiche** contro tale forma

² Protocollo addizionale del 15 nov. 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542)

³ Art. 182 CP

⁴ Per comprendere appieno il concetto di sfruttamento della forza lavoro è importante far capo alla Convenzione n. 29 del 28 giu. 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9).

⁵ *Prevention, Prosecution, Protection, Partnership* sono le classiche quattro «P» della terminologia internazionale in materia di lotta contro la tratta di esseri umani.

di criminalità. Gli standard sono stati elaborati in seno a organizzazioni internazionali delle quali fa parte anche il nostro Paese e assumono la forma di raccomandazioni o figurano in Convenzioni internazionali come quella del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani. Da quando è stato istituito SCOTT, l'attività strategica consiste nel riconoscere la necessità di debellare tale fenomeno in Svizzera e nell'analizzare se questi standard e migliori pratiche offrano un valore aggiunto per il nostro Paese. In caso affermativo, gli standard vanno adeguati e implementati tenendo conto della situazione specifica della Svizzera. Così, per esempio, in seguito all'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la normativa sul soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani è stata subito ripresa e trasposta nel disegno della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Gli standard e le migliori pratiche internazionali s'ispirano ai quattro pilastri di misure contro la tratta di esseri umani menzionati in precedenza e costituiranno la base dell'attività strategica anche in avvenire. Il presente piano d'azione si attiene a tale sistematica con riguardo al fatto che le singole azioni non sono sempre rigorosamente attribuibili a un «pilastro» piuttosto che all'altro.

3. Informazioni in merito alle azioni 2012 – 2014

3.1 Prevenzione e altre misure

Nel presente piano d'azione l'obiettivo della prevenzione e delle altre misure è di ampliare le basi legali per la lotta contro la tratta di esseri umani, di contrastare il fenomeno promuovendo attività di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di migliorare la comprensione della situazione in Svizzera e dei motivi per cui la Svizzera è teatro di episodi di traffico di esseri umani.

I lavori in vista della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e dell'adozione della legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni costituiscono le più recenti tappe nel istituire una legislazione dettagliata contro il fenomeno della tratta. Il 23 dicembre 2011 il Parlamento ha approvato il pertinente decreto federale. In tal modo il Consiglio federale e il Parlamento manifestano la loro intenzione di combattere con fermezza la tratta di esseri umani. Nel 2014 la commissione di esperti GRE-TA⁶, ossia il meccanismo di monitoraggio indipendente previsto dalla Convenzione, procederà a una valutazione delle misure adottate dalla Svizzera contro la tratta di esseri umani. L'interlocutore in tale occasione sarà l'Ufficio centrale SCOTT, che si occuperà anche di coordinare la valutazione.

La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali comporta l'obbligo di rendere punibile il ricorso, in cambio di denaro o compensi di altro tipo, a prestazioni sessuali di prostitute minorenni, come pure lo sfruttamento della prostituzione di minori. Il pertinente adeguamento del Codice penale nell'ambito della procedura di ratifica tiene conto delle aspettative formulate dal mondo politico e prende in seria considerazione le critiche avanzate all'estero (Azione 1). Il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio.

I vari corsi di formazione, i convegni, i seminari specializzati, le manifestazioni specifiche, le pubblicazioni e le relazioni mediatiche contribuiscono a sensibilizzare l'opinione pubblica alla tematica della tratta di esseri umani. La collaborazione in tale ambito di numerosi organi e servizi rappresentati in seno a SCOTT va mantenuta anche in futuro (Azione 4). I notevoli oneri che una campagna nazionale comporta sono il motivo per il quale sinora ne è stata svolta soltanto una⁷. Non basta infatti richiamare l'attenzione sul fenomeno della tratta di esseri umani, ma occorrono anche spunti adeguati per lanciare una siffatta campagna, come per esempio un evento su ampia scala o una nuova forma di tratta degli esseri umani. In seguito vanno definiti i destinatari e l'oggetto della campagna. Spetterà a un nuovo gruppo di

⁶ Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings

⁷ Una campagna informativa su scala nazionale è stata lanciata da organizzazioni private con la partecipazione finanziaria della Confederazione in occasione dei campionati europei di calcio EURO 08.

lavoro appositamente costituito procedere a tali lavori preliminari (Azione 3). Inoltre è difficile attuare campagne su scala nazionale senza la partecipazione della Confederazione. Una nuova ordinanza fondata sull'articolo 386 CP fornirà la base legale per un'attività di prevenzione ampiamente diversificata della Confederazione contro la tratta di esseri umani (Azione 2). L'ordinanza consentirà di attuare campagne pubbliche e versare contributi a organizzazioni non governative che con la loro attività aiutano le vittime di episodi di sfruttamento a non ricadere nelle maglie della tratta di esseri umani.

Il concetto di prevenzione però racchiude anche la conoscenza approfondita del fenomeno e delle sue caratteristiche, da condividere con tutti gli interessati, le autorità e i servizi attivi nella lotta contro la tratta di esseri umani. Lo scopo è di creare le premesse per adeguare le misure operative e strategiche agli sviluppi più recenti. Si tratta di preparare uno studio di fattibilità su come determinare la portata reale della tratta di esseri umani in Svizzera (Azione 6a). Vista l'intenzione di analizzare realtà sommerse, occorre anzitutto stabilire il metodo da seguire. Anche un rilevamento scientifico, dell'entità e delle caratteristiche del mondo della prostituzione in Svizzera può fornire altri dati interessanti (Azione 6c). Il potenziamento del sito informativo di SCOTT renderà disponibile la necessaria documentazione alla quale potranno far capo gli organi strategici e operativi (Azione 5).

L'attenzione va incentrata maggiormente sulla lotta allo sfruttamento della forza lavoro. È in fase di stesura una guida pratica di SCOTT, che approfondirà la definizione dello sfruttamento della forza lavoro e gli aspetti salienti della lotta contro tale fenomeno in Svizzera (Azione 7). Costituirà anzitutto uno strumento di lavoro per chi è chiamato a individuare i casi di sfruttamento, ma servirà anche a sensibilizzare alla lotta contro tale forma di tratta di esseri umani.

3.2 Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete di regola alle autorità inquirenti dei Cantoni poiché la giurisprudenza pone condizioni molto rigide per determinare l'esistenza di una «organizzazione criminale» che giustifichi un procedimento di competenza federale⁸. Sinora non è mai stato possibile provare una tale fattispecie.

Nell'ambito del perseguimento penale in passato le misure strategiche di lotta alla tratta di esseri umani si concentravano soprattutto sul coordinamento perfezionato delle procedure nazionali e internazionali e sulla cooperazione internazionale di polizia. A tal fine sono stati istituiti il commissariato «Tratta di esseri umani/traffico di migranti» dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e un gruppo di lavoro a livello di polizie cantonali⁹, è stata intensificata la cooperazione con le organizzazioni internazionali di polizia e di perseguimento penale (Interpol, Europol ed Eurojust) e si è fatto ricorso all'impiego degli addetti di polizia.

A partire dal 2007 sono stati organizzati corsi specializzati in materia di lotta alla tratta di esseri umani che hanno formato all'incirca 150 specialisti, poi impiegati nei ministeri pubblici e nei corpi di polizia. La formazione è un elemento essenziale della strategia contro la tratta di esseri umani che proseguirà (Azione 10). In tale contesto occorre sincerarsi che durante i corsi sia garantito il contatto con gli altri organi attivi nella lotta contro la tratta di esseri umani, come i servizi incaricati dell'aiuto alle vittime e le autorità di migrazione, e che vengano evidenziati i bisogni specifici delle vittime minorenni. Poiché il nuovo Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0), entrato in vigore nel 2011, rafforza la direzione della procedura da parte del pubblico ministero, è opportuno verificare se non convenga congiungere la formazione, al momento effettuata distintamente dei pubblici ministeri e della polizia (Azione 11). La polizia ha tuttavia manifestato un certo scetticismo in merito.

⁸ Art. 260^{ter} CP e prassi del Tribunale federale in materia.

⁹ Gruppo di lavoro intercantonale sulla tratta di esseri umani e traffico di migranti istituito dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS).

La sensibilizzazione degli agenti uniformati dei corpi di polizia cantonali ha per scopo di permettere loro di individuare le possibili vittime in occasione del primo contatto e di avviare le misure interne corrette (Azione 12). Non è né possibile né necessario che tutti gli agenti di polizia in Svizzera frequentino i corsi speciali in materia di lotta alla tratta di esseri umani organizzati dall'Istituto svizzero di polizia (ISP). È sufficiente se durante la formazione di base e gli aggiornamenti interni i membri della polizia di sicurezza e di altri servizi di polizia sono informati in merito al fenomeno della tratta di esseri umani affinché siano in grado di individuare le possibili vittime e i casi da trasmettere ai servizi specializzati della polizia giudiziaria.

Il fatto di designare alcuni membri dei pubblici ministeri a responsabili per i casi di tratta di esseri umani e di istruirli in modo specifico dovrebbe consentire di concentrare presso singoli magistrati l'esperienza nel condurre questo tipo di procedimenti. Le indagini penali saranno quindi svolte con più efficacia e coronate da maggiore successo (Azione 8). Ciò dicasi anche per i membri delle polizie giudiziarie che in veste di specialisti dirigono le indagini e le operazioni di polizia.

Le indagini su casi di tratta di esseri umani sono troppo complesse per poterle affidare a singoli agenti di polizia. In seno ai corpi di polizia occorre dunque creare sufficienti risorse per la lotta contro questa forma di criminalità, sia istituendo gruppi speciali d'indagine per la lotta contro la tratta di esseri umani sia attribuendo questo settore specifico a gruppi già esistenti incaricati di indagini speciali. La collaborazione con il Corpo delle guardie di confine va rafforzata (Azione 9).

In generale la tratta di esseri umani è organizzata da reti criminali che sovente operano in modo strutturato e in più Cantoni e intrattengono contatti anche con l'estero. Dal momento che spesso tali reti criminali non rispondono ai requisiti molto severi richiesti dalla giurisprudenza per essere definite «organizzazioni criminali» ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP, il perseguimento penale compete di principio ai Cantoni. Al fine di evitare lunghe procedure per stabilire il foro cantonale competente e sfruttare meglio i «canali» esteri delle autorità di perseguimento penale della Confederazione, è indispensabile esaminare un'estensione della giurisdizione federale (Azione 13). Quest'ultima non deve rimanere confinata alle prime indagini, bensì includere l'insieme della gestione dei casi fino dinanzi al Tribunale penale federale, di modo da sgravare i Cantoni.

Le condanne per tratta di esseri umani sono spesso oggetto di critiche poiché le pene pronunciate sono considerate troppo miti e le pene detentive inflitte sono spesso con la condizionale. In tale contesto occorre tener conto che irrogare la pena è di esclusiva competenza di un giudice indipendente, che il diritto svizzero prevede già pene detentive fino a 20 anni e che una condanna può essere pronunciata soltanto sulla base di reati comprovati. Di recente si delinea una lieve tendenza a pronunciare pene più severe, e una sentenza del 19 luglio 2012 con la quale è stata inflitta una pena detentiva di 14 anni ha dimostrato che la legislazione vigente consente comunque di infliggere pene severe. Per tale motivo, nel presente piano d'azione si è rinunciato a misure riguardanti l'entità delle pene. Gli sviluppi in tale ambito saranno seguiti attentamente.

3.3 Protezione delle vittime

L'obiettivo delle misure volte a proteggere le vittime della tratta di esseri umani è di identificare le persone sfruttate, di aiutarle a liberarsi dallo sfruttamento e a far valere i propri diritti, di fornire loro aiuto specifico, di regolarizzare il loro soggiorno, di proteggerle dagli autori, di reinserirle nella società e di prevenire una loro ricaduta nel meccanismo della tratta. Inoltre le vittime hanno diritto al risarcimento del danno subito e a un'indennità a titolo di riparazione morale. Le basi legali dell'aiuto alle vittime sono sparse in diversi disposti federali e cantonali. Le disposizioni più importanti sono previste nella legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) e nella legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Anche

il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) prevede disposizioni sulla protezione delle vittime e dei testimoni.

Spetta ai Cantoni eseguire la LAV nonché la LStr e proteggere le vittime, tranne nel caso in cui – dopo l'entrata in vigore della legge federale sulla protezione dei testimoni – i servizi della Confederazione ritengano necessario disporre un programma di protezione dei testimoni. Per quanto concerne l'applicazione delle leggi, esistono tuttavia notevoli differenze tra un Cantone e l'altro e dunque anche nella protezione delle vittime. Al fine di trovare una prassi uniforme in materia è stato istituito un gruppo di lavoro chiamato a elaborare un programma nazionale per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani (Azione 14). Tale programma nazionale informerà compiutamente sul ventaglio di strumenti esistenti in materia di protezione delle vittime, sulle basi legali, sui margini di manovra e sulle eventuali necessità d'intervento strategiche. Il programma nazionale per la protezione delle vittime intende uniformare la prassi in tutti i Cantoni e garantire in tal modo che le vittime beneficino di una protezione ottimale in tutta la Svizzera.

Soprattutto nei casi di sfruttamento sessuale continuato, le vittime della tratta di esseri umani, una volta affrancate dalla cattività, vivono un momento precario, accusano necessità particolari e hanno bisogno di un'assistenza specializzata nell'ambito dell'aiuto alle vittime di reati. Le autorità inquirenti (polizia e pubblico ministero) sono tenute a informarle sui consultori per vittime di reati e sulle attività che svolgono. Occorre garantire che tutti i Cantoni prestino alle vittime di reato un aiuto conforme alla LAV tramite servizi qualificati ad assistere le vittime della tratta di esseri umani (Azione 15). Tale compito può essere affidato a un'ONG specializzata oppure a collaboratori con formazione specifica dei consultori cantonali riconosciuti oppure a consultori istituiti in comune da vari Cantoni (art. 9 LAV). I corsi specializzati in materia non contribuiscono soltanto a migliorare l'assistenza prestata dai collaboratori dei consultori alle vittime, bensì anche a identificare un numero maggiore di vittime (Azione 16). Infatti vi sono molte ragioni perché una vittima della tratta possa entrare in contatto con i servizi sociali. In tali situazioni è importante riuscire a identificarle come vittime in modo da poter adottare le misure adeguate.

Una formazione mirata dei collaboratori delle autorità migratorie consente di valutare correttamente la situazione particolare delle vittime della tratta di esseri umani in occasione della regolarizzazione del soggiorno – tempo di riflessione, permesso di soggiorno di breve durata e/o caso di rigore (Azione 17). Infine occorre determinare il Cantone competente per il rilascio del permesso di dimora se la vittima, ai fini della protezione, non è stata sistemata nel Cantone nel quale ha avuto luogo lo sfruttamento e si svolgono eventuali procedimenti contro gli autori (Azione 18). La competenza in materia di rilascio del permesso di dimora è determinante per stabilire la collettività chiamata ad assumere i costi.

Aumentano inoltre i richiedenti l'asilo che affermano di essere vittime della tratta di esseri umani. Provengono da Paesi extraeuropei e spesso raccontano di essere state vittime di sfruttamento sessuale in un Paese limitrofo e di aver colto un'occasione per fuggire al di là della frontiera. Oltre alle difficoltà legate all'identificazione delle vittime, si pongono anche svariati quesiti in merito alla competenza nazionale e internazionale nonché alla cooperazione di polizia. L'approfondimento di tali questioni crea i presupposti per adottare le misure più adeguate nel caso specifico (Azione 19).

In Svizzera vi sono anche minori che diventano vittime del mondo della prostituzione. In un recente passato, la Svizzera è stata Paese di transito per vittime dello sfruttamento sessuale; giovani donne africane scomparivano dopo aver depositato una domanda d'asilo al momento della loro entrata nel nostro Paese. Lo sfruttamento di bambini e giovani per l'accattonaggio e furti organizzati è tematizzato nei media ed è viepiù oggetto d'interesse. Le vittime minorenni della tratta di esseri umani per le quali non è possibile determinare il detentore dell'autorità parentale sono considerate non accompagnate. Nel caso di minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, la protezione dei minori si sovrappone alla protezione delle vittime; il bene del minore si colloca al centro delle considerazioni relative al suo futuro. All'attenzione dei servizi cantonali competenti vanno dunque stilate raccomandazioni

sulle misure a favore dei minori, che possono fungere da vademecum per le decisioni (Azione 20).

3.4 Partenariato

Sul piano internazionale, la collaborazione dei Paesi di destinazione e di transito con i Paesi d'origine delle vittime della tratta di esseri umani acquista sempre maggiore rilevanza. In tale ambito è prioritaria la cooperazione strategica che ha lo scopo di creare presupposti favorevoli affinché i servizi operativi del perseguimento penale e della protezione delle vittime possano trattare in modo efficace i casi anche al di là dei confini. Le misure di prevenzione nei Paesi d'origine devono contribuire ad allertare possibili vittime sui pericoli insiti nella tratta di esseri umani.

I progetti e i programmi sostenuti dalla Svizzera per approntare misure nei Paesi d'origine sono messi in atto dai partner in loco (organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative) e in stretta collaborazione con le autorità (Azione 21); lo scopo è di rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani nei Paesi d'origine e dunque di ridurre il numero di vittime che giungono in Svizzera. Nel nostro Paese vi sono tre autorità competenti in materia che coordinano sistematicamente e su scala istituzionale le loro attività nell'ambito della struttura interdipartimentale per la cooperazione in materia di migrazione internazionale (struttura IMZ-A):

- Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC): per quanto concerne il finanziamento di progetti occorre distinguere tra Stati dell'Unione europea e Stati terzi. I progetti nei Paesi dell'UE sono finanziati con il contributo svizzero all'allargamento e possono rafforzare la cooperazione tra servizi statali o in seno alla società civile nella lotta contro la tratta di esseri umani. I Paesi interessati sono soprattutto l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria. I progetti e i programmi in Stati terzi vengono attuati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Nei Paesi d'origine l'accento è posto su progetti che consentono di tutelare le persone prima che diventino vittime della tratta di esseri umani. I progetti devono inoltre garantire un accesso completo all'aiuto e alla protezione destinati alle vittime che hanno fatto ritorno al loro Paese o che sono state identificate come tali. L'aiuto fornito nei Paesi d'origine o di transito è volto a sostenere gli sforzi dei servizi statali e privati nella lotta contro la tratta di esseri umani. I Paesi prioritari e le principali regioni d'intervento della DSC per la collaborazione allo sviluppo sono l'Europa dell'Est e i Paesi della CSI.
- Divisione sicurezza umana (DSU): in adempimento del suo mandato, promuove il rispetto dei diritti umani all'estero. La DSU sostiene, nell'ambito del suo impegno multilaterale e bilaterale, lo sviluppo di standard internazionali e di politiche tese alla lotta contro la tratta di esseri umani. Ciò comporta pure il sostegno finanziario a programmi strategici nell'ambito delle relazioni bilaterali della Svizzera con Paesi terzi. Di sopraggiunta, la DSU s'impegna per potenziare i contatti tra gli organi svizzeri e quelli stranieri ed esercita una funzione di cerniera tra politica interna e politica estera.
- Ufficio federale della migrazione UFM): svolge progetti nell'ambito dell'aiuto strutturale fondato sulla legge sull'asilo.

Nonostante le possibilità esistenti, istituite da trattati bilaterali e multilaterali, la cooperazione delle autorità e dei servizi operativi non è un meccanismo automatico. A seconda della situazione e del caso specifico, occorre riavviare, allestire e approfondire la cooperazione. In tale contesto occorre promuovere i contatti diretti tra le autorità competenti e i servizi del Paese in questione, nell'ambito del dialogo politico che le ambasciate svizzere e le rappresentanze della DSC portano avanti con l'estero o attraverso gruppi di lavoro istituiti con determinati Paesi. Il gruppo di lavoro Svizzera-Romania sulla lotta alla tratta di esseri umani prende spunto dal crescente numero di vittime provenienti da tale Paese. Gli incontri organizzati a intervalli regolari, come le tavole rotonde internazionali su tale tema, rafforzano i legami su scala internazionale. Ove le strutture per la cooperazione nella lotta alla tratta di esseri umani sono inesistenti o insufficienti, è possibile trovare soluzioni per migliorare la situazione con partenariati in materia di migrazione, ossia accordi che rafforzano la cooperazione nel settore della migrazione. In ultima analisi, i risultati della collaborazione strategica sfociano in pro-

cedimenti penali coordinati e allineati nonché in un rimpatrio e una reintegrazione riusciti delle vittime (Azione 22).

La partecipazione a comitati internazionali al fine di sviluppare il diritto in materia di lotta contro la tratta di esseri umani costituisce un elemento importante della politica svizzera in materia di diritti umani (Azione 23). Alla base vi è la convinzione che il rispetto dei diritti fondamentali e umani promuova la pace, lo sviluppo e la stabilità.

Vi sono anche partenariati a livello nazionale. SCOTT sviluppa e attua misure strategiche contro la tratta di esseri umani in tutta la Svizzera. La lotta operativa contro tale fenomeno è invece compito dei Cantoni. A tal fine, a livello cantonale vanno organizzate tavole rotonde pluridisciplinari, mentre le autorità e i servizi competenti devono stabilire i rispettivi compiti, i punti di contatto e le misure di attuazione stilando accordi finalizzati a garantire una stretta collaborazione. Una tavola rotonda con accordo di cooperazione elaborato e concluso costituisce un'entità regionale volta a identificare le vittime, a proteggerle e a perseguire gli autori. L'analisi dei casi mostra che una lotta operativa efficace contro la tratta di esseri umani presuppone tavole rotonde e accordi di cooperazione conclusi e attuati. Per ora soltanto la metà dei Cantoni ha istituito una tavola rotonda, sebbene il fenomeno della tratta di esseri umani tocchi tutti i Cantoni. In seguito a una petizione per fermare il traffico di bambini e giovani ai fini dello sfruttamento sessuale e su suggerimento del Capo del DFGP, durante la riunione dell'autunno 2011 della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) è stata approfondita la necessità di istituire tavole rotonde sulla tratta di esseri umani in tutti i Cantoni. In questa sede si rinuncia dunque a proporre un'azione specifica. Nell'ambito delle loro attività, tutti i servizi e le organizzazioni rappresentate in seno a SCOTT s'impegnano tuttavia a costituire nuove tavole rotonde.

Azioni 2012 - 2014

n.	Azione	Competente per l'esecuzione	Termine / Scadenario	Indicatori	Osservazioni / Spiegazioni
	I. Prevenzione e altre misure				
1	<p>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale</p> <p>Ratifica della Convenzione.</p> <p>Rendere punibile il ricorso a prestazioni sessuali di minorenni in cambio di denaro (età minima per la prostituzione) nonché il promovimento della prostituzione minorile.</p>	Ufficio federale di giustizia (UFG)	2014	La Convenzione è ratificata. Le modifiche del CP sono in vigore.	<p>Tappe strategiche attuate sinora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedura di consultazione del 30 novembre 2011; - messaggio approvato dal Consiglio federale il 4 luglio 2012. <p>Adeguamento del diritto penale nel quadro della ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori.</p> <p>Sostegno al Consiglio federale nel corso delle deliberazioni parlamentari.</p>
2	<p>Base legale per le misure preventive della Confederazione</p> <p>Elaborazione di un'ordinanza che si fonda sull'articolo 386 CP. Costituirà una base legale esaustiva per le misure preventive della Confederazione contro la tratta di esseri umani.</p>	Ufficio federale di polizia (fedpol)	2013	Un progetto di ordinanza è disponibile.	<p>Sono previste le misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esecuzione/finanziamento di campagne d'informazione e di sensibilizzazione o partecipazione della Confederazione; - esecuzione/finanziamento di progetti scientifici e di ricerca o partecipazione della Confederazione; - partecipazione della Confederazione/contributi a organizzazioni che offrono assistenza specializzata alle vittime; - partecipazione della Confederazione/contributi ad altre organizzazioni attive in ambito preventivo; - finanziamento di misure di formazione.

3	Campagne pubbliche contro la tratta di esseri umani	Ufficio centrale di SCOTT	2014	Una strategia è elaborata.	<p>Le campagne pubbliche attirano l'attenzione dei cittadini sulla tratta di esseri umani in Svizzera e sulla necessità di adottare misure per lottare contro tale fenomeno. Possono contribuire a individuare le situazioni di sfruttamento. Per le campagne sovraregionali o nazionali occorre stabilire i temi, il messaggio, i contenuti, gli enti responsabili, il momento più opportuno nonché il nesso con l'attualità e i principi su cui si fonda lo svolgimento di tali campagne.</p> <p>S'intendono attuare campagne nell'ambito di un partenariato pubblico-privato.</p> <p>La strategia è elaborata in un gruppo di lavoro di SCOTT.</p>
4	Sensibilizzazione e informazione Organizzazione di convegni informativi e per specialisti, aperti al pubblico o su invito, sul tema della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento (in tutte le sue forme).	Tutti i servizi rappresentati nell'organo direttivo nel quadro delle loro competenze	2014	Ogni autorità o organizzazione rappresentata in seno all'organo direttivo ha svolto una manifestazione d'informazione o di sensibilizzazione interna o esterna.	<p>Le manifestazioni informative, di presa di coscienza e formative servono alla <i>sensibilizzazione e alla specializzazione</i> in materia di lotta alla tratta di esseri umani.</p> <p>Le manifestazioni intendono informare sulle forme e le modalità della tratta di esseri umani in Svizzera, nonché sulle misure per contrastarla. Occorre pure tenere conto del tema dello sfruttamento della forza lavoro, dello sfruttamento e della protezione dei minori nonché del soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani.</p>

5	<p>Sito informativo Ampliamento e gestione della pagina web di SCOTT affinché funga da sito informativo per la lotta alla tratta di esseri umani.</p>	Ufficio centrale di SCOTT	2013	Analisi di sentenze rese anonimi sono state inserite nella parte riservata esclusivamente ai membri di SCOTT.	<p>Tutti i membri di SCOTT coadiuvano attivamente l'Ufficio centrale fornendo informazioni che possono essere pubblicate sulla pagina web nella parte accessibile a tutti o in quella riservata ai membri.</p> <p>Le informazioni operative per le autorità inquirenti sono invece accessibili nel sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus).</p>
6a	<p>Rapporti – Ricerche Uno studio deve accertare se sia possibile quantificare il fenomeno della tratta di esseri umani in Svizzera.</p>	Ufficio centrale di SCOTT	2013	I rapporti sono disponibili.	<p>La tratta di esseri umani è una realtà sommersa e non vi sono dati sul fenomeno, e in particolare sul numero delle vittime. Occorre uno studio che accerti se sia possibile quantificare il fenomeno della tratta di esseri umani in Svizzera e il metodo da applicare a tale stima.</p> <p>Il bilancio sui progressi ha lo scopo di informare, come un monitoraggio, dei miglioramenti registrati nella lotta alla tratta di esseri umani in Svizzera negli ultimi cinque anni e, al contempo di evidenziare le lacune riscontrate. L'ultimo bilancio in materia allestito dall'Ufficio centrale di SCOTT risale al 2007.</p> <p>Lo studio di fattibilità e il bilancio sui progressi sono allestiti dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU).</p>
6b	Allestimento di un bilancio sui progressi registrati nella lotta alla tratta di esseri umani in Svizzera.	Ufficio centrale di SCOTT			

6c	Rilevamento dell'entità e delle caratteristiche del mondo della prostituzione in Svizzera	Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantionali della Svizzera (CCPCS)			Vista la competenza cantonale in materia di disciplinamento della prostituzione, in Svizzera non sono disponibili dati uniformi sul fenomeno. Il rilevamento ha lo scopo di costituire una base di dati aggiornata e di fotografare la situazione attuale del mondo della prostituzione. Il rilevamento viene effettuato dall'Istituto di criminologia dell'Università di Zurigo in collaborazione con i corpi cantionali di polizia su mandato della Commissione svizzera contro la criminalità.
7	Sfruttamento della forza lavoro Allestimento di un vademecum sulla lotta alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento della forza lavoro in Svizzera quale strumento per individuare i casi di sfruttamento.	Ufficio centrale di SCOTT	2013	Approvazione avvenuta da parte dell'organo direttivo di SCOTT.	Le incertezze nell'operare una netta distinzione tra violazioni in materia di disposizioni del diritto del lavoro e le situazioni all'interno delle quali si configura lo sfruttamento, sono il motivo per il quale sinora sono stati individuati soltanto pochi casi di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento della forza lavoro. Tappe strategiche realizzate sinora: - alla fine del 2009 una bozza del vademecum è stata trattata in seno all'organo direttivo di SCOTT. Il vademecum verrà finalizzato dai membri di SCOTT coinvolgendo esperti del ramo.
II. Perseguimento penale					
8	Specialisti Nomina di specialisti competenti per i casi di tratta di esseri umani in seno alle autorità inquirenti e pertinente formazione di quest'ultimi (pubblici ministeri e polizia).	Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS) per i pubblici ministeri e Conferenza dei comandanti delle polizie cantionali della Svizzera (CCPCS) per i corpi di polizia	2013	Le Conferenze decidono raccomandazioni all'indirizzo dei Cantoni.	Il successo del perseguimento penale richiede specialisti preparati e competenti che conoscano le particolarità e le sfide insite nei casi di tratta di esseri umani. Attribuendo risorse si creano le premesse per affrontare i casi generalmente complessi.

9	<p>Gruppi d'indagine</p> <p>Istituzione di gruppi d'indagine contro la tratta di esseri umani in seno ai corpi di polizia o conferimento di tale compito a gruppi che già si occupano di indagini speciali, e attribuzione delle risorse necessarie ad ogni corpo di polizia.</p> <p>Istituzione di gruppi d'indagine intercantonali.</p>	<p>Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)</p>	2013	<p>La Conferenza decide le raccomandazioni all'indirizzo dei Cantoni.</p>	<p>La competenza per formare i gruppi d'indagine e l'attribuzione dei compiti spetta ai Comandi di polizia cantonali.</p> <p>Gruppi d'indagine intercantonali coordinano il lavoro di polizia nei casi sovracantonali. Obiettivo è il coinvolgimento della Polizia giudiziaria federale e del Corpo delle guardie di confine.</p>
10	<p>Formazioni I</p> <p>Proseguimento delle formazioni specifiche per gli specialisti nei pubblici ministeri, nei corpi di polizia e nel Corpo delle guardie di confine.</p>	<p>Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)</p> <p>Ufficio centrale di SCOTT per i pubblici ministeri</p>	Di continuo	<p>Almeno una volta l'anno è organizzata una formazione per i pertinenti gruppi target.</p>	<p>Sono responsabili delle relative formazioni: l'Istituto svizzero di polizia (ISP), il Centro di competenza in materia di scienze forensi e criminalità economica (CCFW) nonché la Scuola romanda di magistratura penale (ERMP).</p> <p>Alla base vi sono le formazioni offerte dall'ISP, dal CCFW e dall'ERMP per la Svizzera germanofona e latina sin dal 2007.</p> <p>Va promossa la partecipazione di destinatari pluridisciplinari (pubblici ministeri, polizia, aiuto alle vittime, rappresentanti delle vittime, autorità di migrazione, della protezione dei minori ecc.) e la trattazione di temi che consentano di migliorare la collaborazione delle autorità inquirenti (giustizia e polizia) con terzi.</p> <p>Sono auspicabili corsi di base e di perfezionamento.</p> <p>Occorre tenere conto degli aspetti specifici della lotta contro la tratta di esseri umani come l'esenzione da pena a favore di chi è stato costretto a commettere un reato, cooperazione interdisciplinare, misure in caso di vittime minorenni e soggiorno delle vittime.</p>

11	<p>Formazioni II</p> <p>È esaminata l'eventualità di raggruppare le formazioni destinate ai pubblici ministeri e alla polizia.</p>	Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS)	2014	Un rapporto di analisi o una strategia d'attuazione è disponibile.	Il nuovo Codice di procedura penale svizzero (CPP), entrato in vigore all'inizio del 2011, disciplina la collaborazione tra ministeri pubblici e polizia.
12	<p>Sensibilizzazione dei corpi di polizia e del Corpo delle guardie di confine</p> <p>Le conoscenze di base sul fenomeno della tratta di esseri umani e sui pertinenti indizi sono trasmesse nell'ambito della formazione di base e dei corsi di perfezionamento destinati all'insieme dei corpi di polizia, in particolare agli agenti uniformati.</p>	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)	2014	La Conferenza decide le raccomandazioni all'indirizzo dei corpi di polizia cantonali.	<p>L'obiettivo della formazione interna è di riuscire a riconoscere gli indizi e di segnalarli agli specialisti in seno al proprio corpo.</p> <p>Chi ha frequentato i corsi dell'ISP può essere chiamato a trasmettere le sue conoscenze specifiche all'interno dei corpi di polizia.</p>
13	<p>Competenza in materia di perseguimento penale</p> <p>È all'esame un'estensione della giurisdizione federale in caso di tratta di esseri umani organizzata.</p>	Ufficio federale di giustizia (UFG)	2013	Un rapporto d'analisi è disponibile.	A dirigere la tratta di esseri umani sono organizzazioni criminali transnazionali. Il perseguimento penale diretto da un'autorità nazionale facilita le indagini nel caso in cui vi siano collegamenti di carattere intercantonale e internazionale.

III. Protezione delle vittime					
14	<p>Programma nazionale di protezione delle vittime</p> <p>Elaborazione di un programma nazionale di protezione delle vittime della tratta di esseri umani che informa sulle procedure e sugli strumenti disponibili per proteggere gli interessati.</p>	Ufficio centrale di SCOTT	2013	Una prima bozza è allestita.	<p>Il programma nazionale di protezione delle vittime elenca tutti gli strumenti volti a proteggere le vittime della tratta di essere umani in Svizzera, dall'identificazione all'integrazione/reintegrazione. S'intende così creare i criteri per un'applicazione uniforme degli strumenti della legislazione federale in tutti i Cantoni.</p> <p>Il programma nazionale di protezione delle vittime evidenzia pure le eventuali necessità d'intervento strategico.</p> <p>L'elaborazione spetta a un gruppo di lavoro multidisciplinare appositamente istituito da SCOTT, che tenga conto delle esperienze raccolte nell'ambito del programma di protezione delle vittime FIZ / Makasi (servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne).</p>
15	<p>Aiuto specializzato alle vittime</p> <p>I consultori cantonali per le vittime sono chiamati a garantire che si tenga conto dei bisogni particolari delle vittime della tratta di esseri umani; a tal fine concludono accordi sulle prestazioni con una ONG, formano in modo specifico i propri collaboratori oppure gestiscono congiuntamente i consultori.</p>	Conferenza svizzera degli Uffici di collegamento della legge concernente l'aiuto alle vittime (CSUC-LAV)	2014	La Conferenza ha emanato raccomandazioni all'indirizzo dei Cantoni.	<p>Ogni Cantone deve essere in grado di fornire alle vittime della tratta di esseri umani le prestazioni necessarie per mitigare le conseguenze di tale reato. Conformemente all'articolo 9 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), i Cantoni sono liberi di decidere come organizzarsi per adempiere tale compito e possono, ad esempio, delegarlo.</p> <p>Occorre tenere conto dei bisogni di vittime di sesso maschile e di vittime minorenni della tratta di esseri umani.</p>

16	<p>Formazione I</p> <p>Proseguimento dei corsi di formazione specializzati destinati ai collaboratori dei consultori per vittime di reati e delle organizzazioni di assistenza sociale.</p>	Ufficio centrale di SCOTT	2014	Un corso è offerto almeno ogni due anni.	<p>Alla base vi è il corso organizzato nel 2010 dal Centro di formazione della Haute école de travail social di Ginevra (cefoc) per la Svizzera romanda. Sono auspicabili corsi di base e di perfezionamento.</p> <p>Temi importanti della formazione sono l'identificazione delle vittime, la loro situazione e le misure di sostegno.</p> <p>Occorre tenere conto degli aspetti specifici in materia di tratta con vittime di sesso maschile o minorenni; particolare attenzione va prestata alla collaborazione interdisciplinare, all'istituzione di una curatela/tutela, al soggiorno e all'aiuto specifico alle vittime.</p>
17	<p>Formazione II</p> <p>Organizzazione di corsi di formazione specializzati per i collaboratori delle autorità migratorie.</p>	Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) e Ufficio federale della migrazione (UFM)	2014	Un primo corso di almeno due giorni si è svolto.	<p>Il corso è volto alla formazione dei collaboratori delle autorità di migrazione affinché siano informati sui bisogni delle vittime, conoscano gli strumenti della protezione delle vittime e siano in grado di applicare le norme che regolano il soggiorno delle vittime nello specifico.</p> <p>Occorre tenere conto degli aspetti specifici in materia di tratta di minorenni; in particolare la collaborazione interdisciplinare e il soggiorno.</p>
18	<p>Permesso di dimora</p> <p>Approfondimento della questione della competenza intercantonale in caso di tempo di riflessione e di soggiorno temporaneo.</p>	Ufficio federale di polizia (fedpol)	2012	Le norme d'esecuzione della LStr e le pertinenti direttive sono state adeguate nell'ambito dell'entrata in vigore della legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.	Occorre eliminare i problemi di competenza concernenti il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata quando il Cantone in cui è stato commesso il reato non è lo stesso che offre assistenza alla vittima. Occorre inoltre disciplinare le competenze in caso di inchieste penali simultanee in più Cantoni e di proroghe del foro.

19	<p>Asilo – Protezione delle vittime</p> <p>Garantire l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani nell'ambito della procedura di asilo e approfondimento delle procedure necessarie per garantire la protezione delle vittime.</p>	Ufficio federale della migrazione (UFM)	2013	<p>Si è svolta la sensibilizzazione sistematica dei collaboratori dell'UFM e dei Cantoni, attivi nel settore dell'asilo.</p> <p>Presentazione delle procedure nel programma nazionale di protezione delle vittime (cfr. Azione 14) o in un programma separato di misure.</p>	<p>Se lo sfruttamento ha avuto luogo all'estero, occorre tra l'altro determinare lo Stato tenuto a proteggere la vittima, la legislazione applicabile per il soggiorno in Svizzera della vittima, il modo in cui è garantita la protezione della vittima in Svizzera e le modalità di collaborazione con l'estero.</p> <p>Approfondimento delle procedure in seno a un gruppo di lavoro sotto l'egida dell'UFM.</p>
20	<p>Vittime minorenni della tratta di esseri umani</p> <p>Elaborazione di raccomandazioni su misure in materia di protezione dei minori e di aiuto destinato alle vittime minorenni della tratta di esseri umani dopo la loro identificazione, al fine di garantire il bene del minore.</p>	Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia	2014	Le raccomandazioni sono allestite.	<p>L'accattonaggio e i furti organizzati sono viepiù oggetto d'interesse da parte dell'opinione pubblica, ma vi sono anche altre forme di sfruttamento organizzato. Le raccomandazioni forniranno spunti per definire le misure da adottare dai servizi competenti che hanno identificato un minore sfruttato.</p> <p>Le raccomandazioni sono elaborate da un gruppo multidisciplinare.</p>
IV. Partenariato					
21	<p>Misure nei Paesi d'origine</p> <p>Attuazione di programmi e progetti volti a sostenere i Paesi d'origine nella lotta alla tratta di esseri umani.</p>	<p>Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per la cooperazione allo sviluppo o il contributo svizzero all'allargamento.</p> <p>Divisione sicurezza umana (DSU) per il promovimento dei diritti umani.</p> <p>Ufficio federale della migrazione (UFM) per l'aiuto strutturale.</p>	2012 -2014	<p>L'impegno proseguirà almeno nella forma attuale.</p> <p>Con la Romania e la Bulgaria sono conclusi accordi in merito a progetti sull'assistenza e l'integrazione delle vittime della tratta di esseri umani.</p>	<p>I programmi e i progetti perseguono scopi preventivi e sono tesi a migliorare la protezione delle vittime nel Paese d'origine. Le misure in materia di protezione delle vittime sono a favore di vittime identificate e servono per assistere e reinserire nella società le vittime della tratta di esseri umani che fanno ritorno al loro Paese d'origine. Così facendo, si previene il rischio di rivittimizzazione.</p> <p>I programmi e i progetti sostengono gli organi statali e la società civile e incoraggiano la loro collaborazione. Hanno un effetto preventivo sulla tratta di esseri umani in Svizzera.</p>

22	<p>Cooperazione bilaterale</p> <p>Potenziamento della cooperazione strategica in particolare con i servizi e le autorità dei Paesi d'origine e di transito.</p>	<p>Ufficio federale della migrazione (UFM) per la cooperazione in materia di migrazione.</p> <p>Divisione sicurezza umana (DSC) per il promovimento dei diritti umani.</p> <p>Ufficio centrale di SCOTT nel quadro del gruppo di lavoro Svizzera-Romania.</p>	2012 - 2014	<p>Cooperazione in materia di migrazione e promovimento dei diritti umani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proseguimento dell'attuazione di progetti nell'ambito dei partenariati in materia di migrazione con la Nigeria, la Serbia, il Kosovo e la Bosnia e Erzegovina; - ove opportuno, la tratta di esseri umani è oggetto di dialogo politico bilaterale; - ogni anno sono organizzate una o due tavole rotonde internazionali sulla lotta alla tratta di esseri umani in Svizzera. <p>Gruppo di lavoro Svizzera-Romania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono creati i presupposti per condurre procedimenti paralleli contro le organizzazioni criminali in Romania e in Svizzera. 	<p>La collaborazione in partenariato con i servizi esteri migliora le condizioni quadro per il lavoro di autorità e servizi svizzeri e fornisce un sostegno fattivo alla lotta contro tale fenomeno.</p> <p>Le tavole rotonde internazionali sulla lotta contro la tratta di esseri umani promuovono, migliorano e rafforzano i contatti e la collaborazione su scala internazionale della Svizzera con le autorità e le organizzazioni nei Paesi d'origine.</p> <p>Per procedimenti paralleli s'intendono procedimenti penali condotti separatamente, ma coordinati in termini sia temporali sia materiali, nei confronti dell'intera rete criminale nel Paese di destinazione e d'origine.</p>
23	<p>Norme e standard internazionali</p> <p>Partecipazione all'ulteriore sviluppo delle norme e degli standard internazionali per lottare contro la tratta di esseri umani.</p>	<p>Divisione sicurezza umana (DSU) per la definizione della tratta di esseri umani e l'applicazione di norme internazionali</p> <p>Segreteria di Stato dell'economia (seco) per il lavoro forzato</p>	2012 - 2014	La Svizzera è rappresentata attivamente nei comitati internazionali rilevanti.	<p>La Svizzera s'impegna attivamente in seno ai comitati multilaterali in particolare dell'ONU, dell'OCSE, del Consiglio d'Europa e dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL).</p> <p>Le migliori pratiche svizzere confluiscono nel processo politico internazionale.</p>

Allegato 1



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Stato maggiore

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
Settembre 2012

Lotta alla tratta di esseri umani in Svizzera: tappe strategiche

Gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani in Svizzera sono molteplici e vengono compiuti da numerosi servizi statali e non statali nonché da organizzazioni spesso collegate fra loro tramite SCOTT. Qui di seguito sono elencate le tappe strategiche che hanno consentito di **migliorare le condizioni quadro e gli strumenti della lotta** alla tratta di esseri umani in Svizzera.

- In seguito al rapporto interdipartimentale «Tratta di esseri umani in Svizzera» del settembre 2001, nel 2003 è stato istituito il **Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)**. Esso raggruppa numerosi servizi e autorità federali e cantonali, come pure organizzazioni internazionali e non governative incaricate di combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. SCOTT funge da centro d'informazione e di analisi nella lotta contro la tratta di esseri umani. A tal fine elabora strumenti e strategie e coordina le misure nei settori della prevenzione, del perseguimento penale e della protezione delle vittime. L'Ufficio centrale di SCOTT è integrato nell'Ufficio federale di polizia (fedpol).
- Nel 2004, in seno a fedpol e più precisamente nella divisione Coordinazione della Polizia giudiziaria federale, è stato istituito il **commissariato Pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti**. Nel 2007 quest'ultimo è stato suddiviso nei due commissariati «Pornografia / pedofilia» e «Tratta di esseri umani / traffico di migranti». Nel contempo è stato aumentato l'organico del commissariato Tratta di esseri umani e traffico di migranti, il cui compito principale consiste nel fornire sostegno alle polizie cantonali nelle indagini con implicazioni intercantionali e internazionali.
- Nel 2004 il servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ) ha istituito il primo centro in Svizzera specializzato in interventi e consulenza per le **vittime della tratta delle donne**, denominato **Makasi**. Il progetto verte sulla consulenza e l'assistenza alle vittime della tratta delle donne, sul potenziamento della protezione delle vittime e sulla possibilità di rivendicare i propri diritti. Questa consulenza specializzata fornita da un'ONG serve a proteggere le vittime della tratta di esseri umani in Svizzera e integra le misure statali in materia di aiuto alle vittime.
- Nell'agosto 2004 l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) ha trasmesso agli uffici cantonali della migrazione una circolare sul regolamento del soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani. La circolare spiegava le modalità di soggiorno disciplinate dalle basi giuridiche esistenti di cui le vittime della tratta potevano avvalersi. Inoltre formulava raccomandazioni sulla concessione di un periodo di riflessione, il soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e il soggiorno per motivi umanitari. La nuova legislazione sugli stranieri, entrata in vigore nel gennaio 2008, ha sostituito tale circolare.
- In seguito alle esperienze maturate in occasione della prima tavola rotonda contro la tratta di esseri umani nel Cantone di Zurigo, istituita nel 2001 su iniziativa del FIZ, un gruppo di esperti composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni non governative ha elaborato, sotto la direzione di SCOTT, la **guida pratica «Meccanismi di cooperazione contro la tratta di esseri umani»** che è sta-

ta pubblicata alla **fine del 2005 in occasione del convegno nazionale «Tratta di esseri umani in Svizzera»**. Oltre a un riepilogo degli strumenti per combattere la tratta di esseri umani, la guida pratica contiene raccomandazioni destinate ai Cantoni su come organizzare e armonizzare la collaborazione tra le autorità e i servizi di aiuto alle vittime al fine di contrastare questa forma di criminalità. Alla guida pratica è allegata la **checklist per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani**.

- Per migliorare la collaborazione tra la polizia, le autorità giudiziarie e di migrazione e i consultori per le vittime, sono state istituite in diversi Cantoni cosiddette **«tavole rotonde» per combattere la tratta di esseri umani**. Esse hanno lo scopo di definire in modo uniforme il fenomeno della tratta e di trovare soluzioni appropriate per contrastarla. Inoltre regolamentano le competenze, i contatti e le mansioni delle autorità e dei servizi pertinenti. Mentre nel 2005 soltanto due Cantoni conoscevano forme di cooperazione istituzionalizzate, attualmente tale cooperazione è praticata in tredici Cantoni.
- Nel marzo 2005 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha inviato alle **rapresentanze svizzere all'estero** una circolare sull'introduzione di **misure di prevenzione per proteggere le ballerine e i ballerini di cabaret**. Tali misure, adottate nei consolati, comprendono un colloquio personale con i richiedenti il visto, la consegna di materiale informativo sull'attività che intendono esercitare nonché la firma personale del contratto di lavoro. Durante il colloquio, ai richiedenti il visto sono illustrati i pericoli connessi all'attività nonché i loro diritti di ballerine o ballerini e le consulenze offerte. Viene loro inoltre spiegato che nessuno ha il diritto di esigere che esercitino la prostituzione.
- Nel maggio 2006 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha emanato la **direttiva sull'impiego di personale domestico da parte di missioni diplomatiche estere in Svizzera**. Il disciplinamento delle condizioni d'impiego e di lavoro aiuta a prevenire situazioni di sfruttamento cui il personale domestico di diplomatici esteri potrebbe essere esposto. Eventuali conflitti di lavoro possono essere segnalati al servizio di mediazione a Ginevra, il Bureau de l'Amiable Compositeur.
- La Svizzera ha ratificato il **Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia** nonché il **Protocollo addizionale alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale concernente la tratta di persone**. Il Protocollo facoltativo è entrato in vigore il 19 ottobre 2006 e quello addizionale il 26 novembre 2006.
- Nel quadro della ratifica del Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, l'articolo 196 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), ovvero la fattispecie di tratta di esseri umani, è stato riveduto e adeguato alla definizione internazionale di cui all'articolo 3 del Protocollo addizionale concernente la tratta di persone. Il **nuovo articolo 182 CP** (l'ex art. 196) è in vigore dal 1° dicembre 2006 e, oltre alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, punisce anche quella finalizzata allo sfruttamento della forza lavoro e al prelievo di organi. La nuova disposizione statuisce inoltre che è punibile anche la tratta di un solo essere umano commessa una volta sola e che il reclutamento di un essere umano a tale scopo è equiparato alla tratta.
- La revisione della Parte generale del Codice penale svizzero, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, comprende anche una nuova disposizione che sancisce **l'impunità delle vittime**. Il principio di opportunità di cui all'articolo 52 CP, consente di prescindere dal procedimento penale se la punizione è priva di senso. In virtù dell'articolo 54 CP si può rinunciare alla punizione della vittima se essa è stata duramente colpita dalle conseguenze dirette delle sue azioni e quindi applicare le regole dello stato di necessità esimente ai sensi dell'articolo 17 CP.
- La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) ha istituito il **gruppo di lavoro** intercantonale sulla **tratta di esseri umani e traffico di mi-**

granti che ha iniziato la sua attività nell'estate 2007. Esso si riunisce da una a tre volte all'anno per elaborare metodi d'indagine validi per tutta la Svizzera, promuovere i contatti a livello operativo fra i corpi di polizia e intensificare lo scambio d'informazioni specifiche.

- Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) **il soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani è ora disciplinato a livello di legge e di ordinanza**. Queste normative soddisfano le prescrizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, come la concessione di un periodo di riflessione di almeno 30 giorni, il diritto di soggiorno per la durata del perseguimento penale degli autori della tratta, il diritto di soggiorno in base alla situazione personale particolare e la concessione alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani di un aiuto al ritorno e alla reintegrazione (art. 30 cpv. 1 lett. e, art. 60 cpv. 2 lett. b LStr, art. 35 e 36 OASA).
- Dal 9 settembre 2008 è disponibile sul sito Internet di fedpol il **modulo per notificare casi di turismo pedofilo** (www.stop-childsextourism.ch). Il modulo può essere utilizzato da chiunque e consente di segnalare fatti osservati o informazioni riguardanti un eventuale sfruttamento di bambini. Il commissariato Pedofilia / pornografia sottopone le segnalazioni pervenute a una prima analisi e avvia in seguito le misure necessarie.
- Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). **La LAV costituisce la base giuridica per l'aiuto alle vittime della tratta di esseri umani e il contributo alle ONG che su incarico dei Cantoni forniscono aiuto specializzato alle vittime**. L'articolo 9 capoverso 1 LAV obbliga i Cantoni a tenere conto, nella creazione e nella gestione dei consultori, dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime, tra cui anche le vittime della tratta di esseri umani. I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore d'attività. I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni.
- Dall'aprile 2007 l'Istituto svizzero di polizia (ISP) offre **corsi specializzati in materia di lotta alla tratta di esseri umani**, destinati agli agenti dei corpi di polizia svizzeri e del Corpo delle guardie di confine e ai collaboratori degli uffici cantonali della migrazione. Nel 2009 il corso si è svolto per la prima volta anche in lingua francese. Altri corsi eseguiti con la collaborazione di SCOTT hanno lo scopo di formare specialisti in materia di traffico di migranti: nel novembre 2008 il Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalität (CCFW, Centro di competenza per scienze forensi e criminologia economica) ha organizzato un corso destinato ai collaboratori delle autorità giudiziarie e ad altri rappresentanti interessati delle autorità. Nel settembre 2010 verrà offerta per la prima volta una formazione per i consultori della Svizzera romanda presso l'Haute école de travail social Genève (hets, Scuola superiore di lavoro sociale).
- Nell'estate 2008 un'associazione composta di organizzazioni non governative ha lanciato la «**Campagna Euro 08 contro la tratta delle donne e la prostituzione forzata**». La campagna di prevenzione svolta a livello nazionale aveva lo scopo di informare i visitatori del campionato europeo di calcio sulla portata e gli effetti della tratta delle donne e di rendere consapevoli i clienti delle prostitute della loro responsabilità. La campagna comprendeva uno spot televisivo diffuso dalla televisione svizzera e sugli schermi del public viewing, nonché diverse manifestazioni e la distribuzione di materiale informativo. La Confederazione ha partecipato al finanziamento della campagna.
- Nel settembre 2008 la Svizzera ha firmato la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani**. Il 17 novembre 2010 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio, destinato al Parlamento, concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione e la nuova legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes). Grazie a questa legge i testimoni disposti a collaborare in un procedimento penale federale o cantonale saranno protetti anche al di fuori del procedimento vero e proprio e dopo la sua conclusione. Il 23 dicembre 2011

il progetto è stato approvato anche dalle Camere federali. Entro la fine del 2012 sarà inoltre disponibile il diritto d'esecuzione relativo alla LPTes e il Servizio di protezione dei testimoni sarà istituito in seno a fedpol. La Svizzera soddisferà pertanto tutti i requisiti posti dalla Convenzione. La ratifica di quest'ultima e l'entrata in vigore della legislazione sulla protezione dei testimoni sono previste per l'inizio del 2013. La **protezione delle vittime nel procedimento penale** è disciplinata nei codici cantonali di procedura penale e, dal gennaio 2011, è inoltre garantita dagli articoli 149 e seguenti del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). La protezione delle persone la cui vita e integrità fisica sono in pericolo compete alle forze di polizia cantonali. La **prevenzione delle minacce da parte delle forze di polizia** garantisce pertanto la sicurezza delle vittime che sono esposte a pericoli pur non collaborando in un procedimento penale.

- Nell'autunno 2009 l'**Ufficio federale della migrazione** ha pubblicato sul proprio sito le **nuove istruzioni concernenti la LStr**, in cui è descritta l'applicazione delle disposizioni sul soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani. Le istruzioni prevedono espressamente la possibilità di concedere alle vittime della tratta, in casi personali particolarmente gravi, il diritto di soggiorno sotto forma di autorizzazione eccezionale, anche qualora esse non siano disposte a collaborare con le autorità penali.
- Il 16 giugno 2010 la Svizzera ha firmato la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali** (Convenzione di Lanzarote). La Convenzione impone agli Stati aderenti di punire l'abuso sessuale di minori, la prostituzione minorile, la pedopornografia e la coazione di un minore per coinvolgerlo in spettacoli pornografici. In alcuni ambiti la Convenzione è più restrittiva rispetto al diritto penale svizzero poiché la protezione non è limitata ai minori fino a 16 anni, bensì è estesa anche ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. L'adesione della Svizzera alla Convenzione di Lanzarote richiede pertanto diversi adeguamenti del Codice penale. Una delle modifiche prevede ad esempio una pena detentiva fino a tre anni per i clienti che fanno ricorso, in cambio di denaro, a prestazioni sessuali di minorenni. Anche la promozione della prostituzione di minorenni diventerà punibile con una pena detentiva fino a dieci anni. Il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio, destinato al Parlamento, concernente l'approvazione della Convenzione di Lanzarote e la sua trasposizione.
- Dal 1° gennaio 2010 è in funzione il **sistema d'allarme rapimento di bambini**. Il sistema viene attivato tempestivamente quando vi è un sospetto fondato o la certezza che una persona minorenni sia stata rapita e che siano in pericolo la sua vita e la sua integrità fisica. Le segnalazioni d'allarme sono diffuse in modo capillare tramite i canali televisivi e radiofonici, i pannelli elettronici delle autostrade, gli altoparlanti nelle stazioni e negli aeroporti nonché le agenzie di stampa. Questa procedura permette di cercare la vittima minorenni già nelle prime ore successive al rapimento riducendo pertanto il rischio di un rapimento a scopo di sfruttamento sessuale.
- In virtù della base giuridica sancita dalla LStr (art. 60 cpv. 2 lett. b) e di una fase pilota di due anni, l'Ufficio federale della migrazione ha deciso, nell'aprile del 2010, **d'introdurre definitivamente il progetto per l'aiuto al ritorno e alla reintegrazione** delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani nonché delle ballerine e dei ballerini di cabaret vittime dello sfruttamento. L'offerta per l'aiuto è realizzata in collaborazione con i consultori cantonali e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Inoltre, l'Ufficio federale della migrazione sostiene, assieme alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), progetti di aiuto strutturale nell'ambito della lotta contro la tratta di esseri umani.
- La **lotta alla tratta di esseri umani nel Paese d'origine delle vittime** che sono sfruttate anche in Svizzera, è sostenuta dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dalla Divisione politica IV (DP IV) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Le numerose attività e misure sono realizzate in collaborazione con organizzazioni internazionali e ONG locali. Per finanziare i numerosi progetti di prevenzione e di reintegrazione ogni anno sono impiegati diversi milioni di franchi.

- Nel 2011 il FIZ ha creato il **primo appartamento** in Svizzera **per la protezione di vittime della tratta delle donne**. L'appartamento è stato concepito in base a uno studio comparativo mediante il quale sono stati analizzati alloggi per vittime in Germania, Austria, Romania e Spagna.
- Nel febbraio 2012 l'**Ufficio federale della migrazione** ha emesso **una circolare**, destinata alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, riguardo all'applicazione delle disposizioni sul diritto di soggiorno a chi lavora negli ambienti legati alla prostituzione. L'introduzione della circolare stabilisce che nel quadro dei controlli effettuati in virtù del diritto in materia di stranieri negli ambienti legati alla prostituzione, è necessario verificare sistematicamente se sussistono indizi di sfruttamento sessuale o di tratta di esseri umani. In caso affermativo occorre informare la persona interessata delle offerte specializzate di aiuto alle vittime e, in caso di soggiorno illegale, concedere un tempo di riflessione secondo l'articolo 35 OA-SA. Questa procedura rafforza pertanto il cambiamento di paradigma secondo cui in **casi sospetti di tratta di esseri umani, la protezione delle vittime prevale sull'esecuzione delle misure sancite dal diritto in materia di stranieri**.

Allegato 2



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Stato maggiore

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)

FACT SHEET

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)

Il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) è stato creato nel 2002 in seno al DFGP e ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2003. Con un proprio ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol), SCOTT crea le strutture e i collegamenti necessari per combattere e prevenire efficacemente la tratta di esseri umani e il traffico di migranti in Svizzera. L'obiettivo principale di SCOTT è di proteggere meglio le vittime da questi due crimini e punirne gli autori.

La lotta e la prevenzione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti concernono vari ambiti nei settori della protezione delle vittime, del perseguimento penale e della prevenzione, che sono in parte di competenza della Confederazione, in parte dei Cantoni. SCOTT assicura la coordinazione tra i servizi federali e cantonali. Esso è garante per un'attività coordinata su scala nazionale contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

SCOTT provvede in primo luogo a mettere in atto le raccomandazioni del rapporto interdipartimentale «Tratta di esseri umani in Svizzera» nonché dei protocolli aggiuntivi alla Convenzione dell'ONU per la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, concernenti la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, firmati dalla Svizzera. SCOTT costituisce il centro d'informazione, di coordinazione e di analisi della Confederazione e dei Cantoni nella lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti ed è inoltre il centro di contatto e di coordinazione per la cooperazione internazionale. Il suo obiettivo è di migliorare in modo sostanziale le misure negli ambiti della prevenzione, del perseguimento penale e della protezione delle vittime.

Sotto la direzione di SCOTT, gruppi di specialisti elaborano strategie e misure per la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, che costituiscono la base per le decisioni a livello politico. SCOTT inoltre coordina e dirige l'elaborazione di consultazioni, pareri e rapporti.

SCOTT è costituito da rappresentanti del DFGP, del DFAE, del DFF, del DFE e dei Cantoni (v. sotto la lista completa). Ove necessario, vengono coinvolti esperti esterni di organizzazioni non governative. Organo supremo di SCOTT è l'organo direttivo costituito da rappresentanti delle unità amministrative coinvolte. SCOTT dispone inoltre di un ufficio centrale permanente in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol).

Membri di SCOTT

Confederazione

- Divisione politica IV (DP IV), Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
- Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
- Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
- Corpo delle guardie di confine (Comando centrale), Dipartimento federale delle finanze (DFF)
- Ministero pubblico della Confederazione (MPC), Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
- Ufficio federale della migrazione (UFM), Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
- Ufficio federale di giustizia (UFG), Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
- Ufficio federale di polizia (fedpol), Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
- Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Direzione del lavoro, Dipartimento federale dell'economia (DFE)

Cantoni

- Conferenza dei comandanti di polizia cantonali della Svizzera (CCPCS)
- Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS)
- Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSDP)
- Conferenza svizzera degli Uffici di collegamento per la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV)
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)

ONG/OIG interessate

- FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, Zurigo
- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Berna
- Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia (ECPAT Switzerland)

Ufficio centrale SCOTT

Boris Mesaric, responsabile

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)
Ufficio federale di polizia (fedpol)
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi all'ufficio stampa dell'Ufficio federale di polizia:

Danièle Bersier, Tel. ++41 (0)31 323 13 10

Mail: info@fedpol.admin.ch

SCOTT su Internet: www.ksmm.ch